

Legge regionale 29 gennaio 2018, n. 1

Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale.

(BURC n. 12 del 29 gennaio 2018)

(Testo coordinato con le modifiche e le integrazioni di cui alle seguenti leggi regionali: 28 dicembre 2018, n. 53; 7 luglio 2021, n. 19)

Art. 1

(Oggetto)

1. Con la presente legge la Regione Calabria istituisce, presso il Consiglio regionale della Calabria, il Garante regionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, di seguito denominato "Garante regionale".

Art. 2

(Finalità)

1. La Regione Calabria, in attuazione degli articoli 2, 3, 4, 27, 32 della [Costituzione](#) e dei principi e delle finalità stabiliti dall'articolo 2, commi 1 e 2, lettere a), b), h) dello [Statuto regionale](#), dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali e delle altre Convenzioni internazionali sui diritti umani ratificate dall'Italia e in particolare del Protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani e degradanti (OPCAT), sottoscritto a New York il 18 dicembre 2002 e ratificato in Italia con [legge 9 novembre 2012, n. 195](#), che prevede, sul piano internazionale, l'adozione di un organismo di monitoraggio indipendente, (National Preventive Mechanism, NPM, Meccanismo nazionale di prevenzione) nonché dell'ordinamento penitenziario italiano ed europeo, nell'ambito delle materie di competenza regionale, contribuisce a garantire i diritti, promuovendone e assicurandone il rispetto, delle persone detenute e di coloro che sono sottoposti a misure comunque restrittive o limitative della libertà personale, favorendone, altresì, il recupero e il reinserimento nella società.
2. Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone ristrette negli istituti penitenziari,¹ quelle in esecuzione penale esterna, le persone sottoposte a misure cautelari personali, in stato di arresto ovvero di fermo, quelle sottoposte a misure di prevenzione, quelle ricoverate nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, quelle ricoverate nelle comunità terapeutiche o comunque strutture assimilate, le persone² presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio, nonché le persone trattenute in qualunque altro luogo di restrizione o limitazione di libertà personale.
- 2-bis. Rientrano, altresì, tra i soggetti di cui al comma 1, anche le persone ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri a cui il Garante regionale, ai sensi dell'articolo 6 del decreto del Ministro dell'Interno 20 ottobre 2014 (Regolamento recante criteri per l'organizzazione e la gestione dei centri di identificazione ed espulsione), può accedere previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio.³
3. Il Garante regionale opera, su tutto il territorio regionale, in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e agisce secondo i principi di uguaglianza, non discriminazione, legalità, trasparenza, imparzialità, sussidiarietà, adeguatezza, tempestività ed equità.

¹ L'art. 5, comma 1, lett. a), della l.r. 28 dicembre 2018, n. 53 sopprime le parole "negli istituti penali per i minorenni, nei centri di prima accoglienza e comunità ministeriali per minorenni,".

² L'art. 5, comma 1, lett. b), della l.r. 28 dicembre 2018, n. 53 sopprime le parole "ospitate nei centri di permanenza per i rimpatri previa autorizzazione della Prefettura competente per territorio, quelle".

³ Comma aggiunto dall' art. 5, comma 2, della l.r. 28 dicembre 2018, n. 53.

4. Il Garante regionale non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale e può richiedere alle amministrazioni responsabili delle strutture indicate al comma 2, senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative e nel rispetto della legislazione vigente, le informazioni e i documenti necessari per l'espletamento del suo mandato. Qualora l'amministrazione non fornisca risposta nel termine di trenta giorni, informa il magistrato di sorveglianza competente.

Art. 3

(Elezione)

1. Il Garante regionale è eletto dal Consiglio regionale con deliberazione adottata a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. In mancanza di raggiungimento del quorum, dalla terza votazione, l'elezione avviene a maggioranza semplice dei consiglieri assegnati.
2. Il Garante regionale dura in carica cinque anni e non è immediatamente rieleggibile.
3. Alla scadenza del mandato, le funzioni sono prorogate di diritto fino all'insediamento del nuovo organo e comunque per un periodo di tempo non superiore a sessanta giorni, entro il quale viene eletto il nuovo Garante.
4. In sede di prima applicazione, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature è pubblicato, a cura del Presidente del Consiglio regionale, sul Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC) entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge. Successivamente, l'avviso pubblico è pubblicato entro trenta giorni dalla scadenza del mandato.

Art. 4

(Requisiti)

1. Il Garante regionale è scelto tra persone di specifica e comprovata formazione, competenza ed esperienza nel campo giuridico - amministrativo e nelle discipline afferenti alla promozione e tutela dei diritti umani o che si siano comunque distinte in attività di impegno sociale, con particolare riguardo ai temi della detenzione, e che offrano garanzie di probità, indipendenza e obiettività.
2. Non possono essere candidati e non possono comunque ricoprire la carica di Garante regionale:
 - a) tutti coloro che, al momento della presentazione della candidatura, sono ineleggibili e incandidabili alla carica di consigliere regionale ai sensi dell'articolo 7 del [decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235](#) (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della [legge 6 novembre 2012, n.190](#)). Per quanto concerne la durata della incandidabilità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall'articolo 13 e seguenti del [d.lgs. 235/2012](#);
 - b) i candidati alle elezioni del Consiglio regionale immediatamente precedenti la nomina.
3. Qualora successivamente alla elezione venga accertata una causa di ineleggibilità, il Presidente del Consiglio regionale lo comunica tempestivamente al Consiglio regionale, che dispone la revoca immediata della nomina e la contestuale sostituzione, che avviene entro quarantacinque giorni dalla comunicazione con le procedure di cui all'articolo 5, comma 5.

Art. 5

(Incompatibilità e sostituzione)

1. Il Garante regionale non può assumere o conservare, durante il mandato, cariche elettive né incarichi o uffici pubblici di qualsiasi natura. Non può altresì ricoprire la carica di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione Calabria.
2. Il Garante regionale non può esercitare, durante il mandato, altre attività di lavoro che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con le attribuzioni proprie dell'incarico.
3. Sono incompatibili alla carica di Garante regionale:
 - a) i membri del Parlamento italiano e del Parlamento europeo;
 - b) i componenti del Governo nazionale, i consiglieri e assessori regionali;
 - c) i sindaci, gli assessori e i consiglieri provinciali e comunali;
 - d) il sindaco e i consiglieri della Città metropolitana;
 - e) i dipendenti delle amministrazioni statali, della Regione, gli amministratori di enti del sistema regionale, di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministrazione di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione, salvo che tali situazioni non siano cessate da almeno due anni.
4. Qualora vi siano fondati motivi per ritenere che una delle cause di incompatibilità dell'incarico di Garante regionale sia sopravvenuta alla elezione ovvero che esista al momento dell'elezione, il Presidente del Consiglio regionale la contesta all'interessato, che ha quindici giorni di tempo per formulare osservazioni o per rimuovere la causa di incompatibilità. Ove l'incompatibilità risulti infondata o sia stata rimossa, il Presidente del Consiglio archivia il procedimento. In caso contrario dichiara la decadenza dalla carica con immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine dell'immediata sostituzione, che dovrà avvenire entro quarantacinque giorni dalla comunicazione stessa.
5. La sostituzione di cui comma 4 avviene scegliendo tra i soggetti che abbiano presentato la propria candidatura a seguito di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 3, comma 4, e con le procedure previste dall'articolo 3, comma 1. Qualora non sia possibile effettuare la stessa per mancanza di candidature idonee o disponibili, il Presidente del Consiglio regionale procede alla pubblicazione di un nuovo avviso pubblico nei trenta giorni successivi alla dichiarazione di decadenza.
6. L'incompatibilità di cui al comma 3 si applica anche a coloro che hanno ricoperto le cariche indicate alle lettere a), b), c), d) del medesimo comma 3 nei due anni precedenti.

Art. 6

(Revoca)

1. Il Consiglio regionale, con le stesse modalità stabilite per l'elezione, può revocare il Garante regionale per gravi e ripetute violazioni di legge.
2. In caso di revoca, dimissioni, morte, accertato impedimento duraturo, fisico o psichico del Garante regionale, il Consiglio regionale provvede alla nuova elezione con le modalità indicate dall'articolo 3, commi 1 e 4, e comunque entro il termine di quarantacinque giorni dal verificarsi dell'evento.
3. Il Garante regionale che subentra a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest'ultimo.

Art. 7
(Funzioni)

1. Il Garante regionale, per le finalità di cui all'articolo 2 e nell'ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, anche in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:
 - a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 2, comma 2, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all'istruzione, all'assistenza religiosa, alla formazione professionale, alla mediazione culturale e linguistica per gli stranieri e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all'inserimento nel mondo del lavoro, nonché al mantenimento di un rapporto continuativo nelle relazioni con i familiari;
 - b) segnala agli organi regionali, agli enti locali, alle aziende sanitarie o alle amministrazioni interessate eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 2, comma 2, dei quali è a conoscenza in qualsiasi forma, anche di propria iniziativa, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;
 - c) si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a) formulando, nel pieno rispetto delle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria, specifiche raccomandazioni;
 - d) interviene, nel rispetto delle proprie competenze, nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze che compromettono l'erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;
 - e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 2, comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possano riguardare anche dette persone;
 - f) supporta, nei limiti di legge, le persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale nell'esercizio del diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi, anche in ambito penitenziario o di restrizione della libertà personale;
 - g) promuove e propone iniziative di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, anche per incoraggiare la cooperazione con i servizi sociali esterni e, per quanto possibile, la partecipazione della società civile agli aspetti della vita penitenziaria;
 - h) può sollecitare l'istituzione di una commissione regionale di inchiesta sulle condizioni detentive, secondo le modalità di cui all'articolo 32 dello [Statuto regionale](#);
 - i) promuove e favorisce rapporti di collaborazione con il Garante nazionale istituito presso il Ministero della giustizia, con gli altri Garanti territoriali, locali e non, promuovendone l'istituzione ove ne ravvisi la necessità, ovvero con altre figure istituzionali comunque denominate, che hanno competenza nelle stesse materie;
 - j) verifica, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, che le strutture edilizie pubbliche e private adibite alla custodia o al trattenimento delle persone di cui all'articolo 2, comma 2, siano idonee a salvaguardare la dignità con riguardo al rispetto dei diritti umani fondamentali;
 - k) prende visione, previo consenso anche verbale dell'interessato, degli atti contenuti nel fascicolo della persona detenuta o privata della libertà personale

e comunque degli atti riferibili alle condizioni di detenzione o di privazione della libertà; fonte:

- l) riceve dai detenuti o dagli internati istanze o reclami orali o scritti, anche in busta chiusa, a norma dell'articolo 35, primo comma, n. 3, della [legge 26 luglio 1975, n. 354](#) (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) e, ove accerti il mancato rispetto delle norme vigenti in materia che comportino la violazione dei diritti delle persone private della libertà e dei corrispondenti obblighi a carico dell'amministrazione responsabile ovvero la fondatezza delle istanze e dei reclami proposti, formula rilievi motivati e specifiche raccomandazioni alle autorità competenti;
 - m) ha l'obbligo di tempestiva trasmissione all'autorità giudiziaria delle notizie di reato ai danni delle persone detenute o private della libertà personale di cui venga a conoscenza nello svolgimento dei compiti istituzionali.
2. Il Garante regionale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso e visita senza autorizzazione alcuna alle strutture comunque denominate e di comunicazione con le persone di cui all'articolo 2, comma 2, nei luoghi e istituti dove esse si trovano, nonché, previo avviso e senza che da ciò possa derivare danno per le attività investigative in corso, alle camere di sicurezza delle Forze di polizia, ai sensi degli articoli 18, primo comma, 67, primo comma, lettera 1) bis, e secondo comma, e 67 bis della [l. 354/1975](#), ai sensi dell'articolo 20 OPCAT.

Art. 8

(Organizzazione e funzionamento)

1. Il Garante regionale ha sede in Reggio Calabria presso il Consiglio regionale. Altre sedi distaccate possono essere istituite in uffici di proprietà regionale o concessi, a titolo gratuito, dalle pubbliche amministrazioni.
2. Alla dotazione organica, ai locali e ai mezzi necessari per il funzionamento del Garante regionale provvede, sentito lo stesso Garante regionale, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio nell'ambito della dotazione organica del Consiglio regionale. Il personale assegnato dipende funzionalmente dal Garante regionale e non ha diritto ad alcuna indennità di struttura.
3. Il Garante regionale, quando necessario, può inoltre avvalersi, nei limiti delle risorse annualmente assegnate e delle disposizioni statali in materia di spesa per il personale e di coordinamento della finanza pubblica, oltre che nel rispetto delle norme statali in materia di conferimento incarichi di cui agli articoli 1 e 7 del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#) (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche):
 - a) di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni, di centri di studi e ricerca che si occupano di diritti umani e di condizioni della detenzione;
 - b) della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale e dei difensori civici regionale, provinciali e comunali, ove istituiti;
 - c) di altre forme di collaborazione in grado di agevolare lo svolgimento delle funzioni.
4. Il Garante regionale adotta un apposito regolamento, che disciplina il proprio funzionamento, da trasmettere all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per la presa d'atto.

Art. 9

(Protocolli d'intesa)

1. Il Garante regionale promuove la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa tra la Regione Calabria e le amministrazioni statali e locali competenti e, in particolare, con

l'amministrazione penitenziaria, nonché con associazioni o enti che si occupano di diritti umani e condizioni di detenzione, volti a:

- a) attivare, all'interno degli istituti penitenziari, strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui all'articolo 2;
- b) prevedere forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni del Garante e le modalità d'accesso nelle strutture di cui all'articolo 7, comma 2.

Art. 10

(Relazione al Consiglio regionale)

1. Entro il 30 aprile di ogni anno il Garante regionale presenta al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, sui risultati conseguiti dall'ufficio e sui provvedimenti normativi e organizzativi di cui intende segnalare la necessità al fine di migliorare le condizioni di detenzione e lo stato dei diritti umani negli istituti penitenziari e negli altri luoghi di limitazione della libertà personale.
2. Il Consiglio regionale discute la relazione in apposita sessione entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.
3. Il Garante regionale provvede a inviare copia della relazione a tutti i responsabili delle strutture di cui all'articolo 2, comma 2, e ai Presidenti dei consigli dei comuni ove hanno sede tali strutture.
4. Copia della relazione è, altresì, trasmessa al Garante nazionale dei detenuti presso il Ministero della giustizia, al Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e al suo Provveditorato regionale competente per la Calabria, agli Uffici di sorveglianza, ai Presidenti delle Corti d'appello della Calabria, alle commissioni Giustizia del Senato della Repubblica e della Camera dei Deputati, al Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene o trattamenti inumani e degradanti, alla Corte europea dei diritti dell'uomo, al Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa ed al Comitato Onu contro la tortura.
5. La relazione è pubblicata integralmente sul BURC ed è consultabile on-line in apposita sezione del sito del Consiglio regionale dedicata al Garante regionale unitamente ai materiali documentali e informativi connessi alla funzione.
6. Il Garante regionale, qualora ne ravvisi la necessità e l'urgenza, presenta al Consiglio regionale e alla Giunta regionale apposite relazioni su questioni specifiche emerse nello svolgimento delle sue funzioni. Su specifica richiesta può essere audito dal Consiglio regionale, con le modalità previste dal Regolamento interno del Consiglio, o dalla Giunta regionale.
7. Con cadenza semestrale il Garante regionale presenta relazione sulla attività svolta alla competente commissione consiliare.

Art. 11

(Trattamento economico)

1. Al Garante regionale spettano l'indennità di funzione, il rimborso spese e il trattamento di missione nella misura prevista per il difensore civico, dall'articolo 9, della [legge regionale 16 gennaio 1985, n. 4](#) (Istituzione del difensore civico per la Regione Calabria).
2. *Al Garante regionale spetta, in caso di missione per l'espletamento delle proprie funzioni anche nell'ambito del territorio regionale, il rimborso delle relative spese, autorizzate, di volta in volta, dal Presidente del Consiglio regionale, nei limiti dei fondi assegnati alla presente legge ai sensi dell'articolo 12.⁴*

⁴ [Comma aggiunto dall'art. 1 della l.r. 7 luglio 2021, n. 19.](#)

Art. 12

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, determinati per gli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020, nel limite massimo di 35.564,00 euro si provvede con le risorse disponibili al Programma 20.03 – Altri Fondi – dello stato di previsione della spesa del bilancio 2018 - 2020, che presenta la necessaria disponibilità e viene ridotto del medesimo importo.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2018 - 2020, con prelievo dal Programma 20.03 – Altri Fondi e allocazione al Programma 01.01 – Organi istituzionali dello stato di previsione della spesa del bilancio medesimo.
3. Alla copertura finanziaria degli oneri per le annualità successive si provvede nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità di risorse autonome per come stabilite nella legge di approvazione del bilancio di previsione della regione.

Art. 13

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul BURC.